

## Servizio Postale: legittima l'imposizione di standard qualitativi e organizzativi a imprese che operano al di fuori del servizio universale

di Francesco Monceri

**Title:** Postal service: legitimate the imposition of qualitative and organizational standards for postal companies operating outside the universal service

**Keywords:** Postal service; Universal service; Universal service obligations.

1. – Con la Sentenza del 15 dicembre 2016, relativa alla causa C-667/15, la Sesta Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che l'allegato I, punto 14, della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, consente di considerare all'interno di tale categoria anche un sistema di promozione a carattere piramidale in cui vi sia solo un legame indiretto tra le partecipazioni versate dai nuovi aderenti al sistema ed i corrispettivi percepiti dagli aderenti già esistenti.

967

La decisione in epigrafe si segnala per una originale interpretazione della direttiva 97/67/CE e successive modifiche (in particolare apportate dalla direttiva 2008/6/CE), concernente le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, rispetto all'estensione dei vincoli cui uno Stato membro può subordinare il rilascio di una autorizzazione generale all'esercizio dell'attività.

Più precisamente, la domanda principale, origina da un ricorso della *Ilves Jakelu Oj* contro il governo finlandese (*Valtioneuvosto*), in cui si contesta la decisione di quest'ultimo di assoggettare l'autorizzazione allo svolgimento del servizio all'assolvimento di taluni oneri aggiuntivi anche rispetto ad attività non ascrivibili alle prestazioni del servizio universale. Nello specifico, all'attività di servizio postale verso abbonati.

Tutto ciò derivando dal fatto che la normativa nazionale di riferimento, la legge 415/2011 (*Postilaki*), si pone la finalità di «garantire la disponibilità dei servizi postali, in particolare del servizio universale, alle stesse condizioni in tutto il paese» (art.1); ma prevede anche che l'autorizzazione generale rilasciata dal Consiglio dei ministri debba prevedere (anche per le imprese che offrono servizi postali diversi dal servizio universale) «obblighi integrativi della prescrizioni di tale legge...che sia necessario per garantire la qualità, la disponibilità e l'esecuzione dei servizi» (art.9, secondo comma, punto 5 della legge nazionale).

2. – Le quattro domande pregiudiziali che ne conseguono ruotano, dunque, intorno a due questioni fondamentali che attengono all'interpretazione dell'art.9, primo e secondo paragrafo, della direttiva 97/67 CE.

La prima riguarda la facoltà degli Stati membri di prevedere «autorizzazioni generali»

per l'erogazione dei servizi postali al fine di garantire «la conformità con le esigenze essenziali» (nei limiti dell'art.2, punto 19, della direttiva 97/67), ovvero di porre in essere vere e proprie procedure di autorizzazione, compreso il rilascio di «licenze individuali», al fine di garantire «la conformità con le esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale».

La seconda, e più complessa, questione che viene proposta alla Corte la interroga sulla legittimità di una normativa nazionale che assoggetti un'impresa, che eroghi servizi postali non riconducibili all'ambito del servizio universale, agli obblighi di cui all'art.9, secondo paragrafo, secondo trattino, della direttiva 97/67. Norma che consente, quando considerato necessario e giustificato, di corredare l'autorizzazione di «obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità, e all'esecuzione dei servizi in questione».

Rispetto ad entrambe le questioni va premesso che l'autorizzazione emessa dal governo finlandese ha ad oggetto l'erogazione di un servizio in abbonamento erogabile in un numero di comuni elencato nel provvedimento autorizzatorio. E che le clausole dalla quarta all'ottava di detta autorizzazione mirano, appunto, a garantire la qualità, la disponibilità, e l'esecuzione dei servizi postali (ai sensi dell'art.9, secondo paragrafo, secondo trattino, dir. 97/67 CE). In concreto, tali clausole subordinano l'erogazione di un servizio postale in abbonamento ad una serie di obblighi precisi: di redigere le condizioni di distribuzione prima di intraprendere la fornitura del servizio; di organizzare la distribuzione della merce in giacenza in modo tale che i recapiti avvengano almeno una volta alla settimana; di istituire un servizio di sospensione della distribuzione e di cambiamento di indirizzo; di contrassegnare i propri invii per renderli distinguibili da quelli di altre società operanti nel settore; di istituire un punto di raccolta in ogni comune ricompreso nell'ambito di operatività dell'autorizzazione.

Ne deriva che il *punctum crucis* della questione deve essere ricondotto ai processi di liberalizzazione che sono andati interessando il settore postale, il primo tra i pubblici servizi a subire in passato processi di «statizzazione» (v. L. Magrone, *Le poste*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da S. Cassese, Milano, 2000, 1729), nelle sue più ampie sfaccettature.

Per contro la sentenza, sembra discostarsi dalla ormai tradizionale distinzione che intendeva realizzare una netta separazione tra l'area europea del servizio universale (in argomento G. Cartei, *Il servizio universale*, Milano, 2002; S. Cassese, *La retorica del servizio universale*, in S. Frova (a cura di), *Telecomunicazioni e servizio universale*, Milano, 1999; M. Clarich, *Servizio pubblico e servizio universale, evoluzione normativa e profili ricostruttivi*, in *Dir. Pubbl.*, 1998) e i c.d. servizi a valore aggiunto (v. già Corte di giustizia, sentenza 19 maggio 1993, C-320/91, *Corbeau*), considerati generalmente non assoggettabili ad ulteriori oneri paragonabili all'assolvimento dei c.d. obblighi di servizio pubblico (in argomento rinvio a F. Monceri, *Il diritto alla "compensazione" come "diritto soggettivo" delle imprese che assolvono obblighi di servizio pubblico*, in questa rivista, 3/2014).

Da quest'ultimo punto di vista, proprio i processi di liberalizzazione da tempo (faticosamente) in corso nel servizio postale, sembrano riflettersi, rendendola meno netta, sulla stessa distinzione tra «esigenze essenziali» e profili qualitativi del servizio generalmente riconducibili all'area del servizio universale, offrendo agli Stati membri un più ampio potere regolativo dell'intero settore (cfr. L. Bertozzi, R. Villata, *Servizi di interesse economico generale*, in M.P. Chiti, G. Greco (a cura di), *Trattato di diritto amministrativo europeo*, Milano 2007, 1821; v. anche F. Monceri, *Servizi pubblici e istanze sociali nella costituzione economica europea*, Pisa, 2011, 142 ss.)

3. – Rispetto al primo dei profili evocati, relativo alla qualificazione del servizio svolto dall'impresa ricorrente, pare pacifico che esso esuli dall'ambito di erogazione del servizio universale. Difatti le caratteristiche del servizio, per come emergono anche nella ricostruzione degli atti di causa, inducono a ritenere che si versi al di fuori di tale ambito in quanto l'autorizzazione oggetto del giudizio non riguarda un servizio garantito su tutto il territorio a parità di condizioni ma solo rispetto a taluni comuni, il contenuto del servizio viene negoziato individualmente con il cliente che stipula l'abbonamento (sul punto v. Corte

di giustizia, sentenza 23 aprile 2009, C.305/07, *TNT Post UK*), il governo finlandese non ha provveduto a notificare alla Commissione il nominativo dell'impresa ricorrente quale fornitore del servizio universale ai sensi dell'art.2, punto 13, della direttiva 97/67.

Conseguentemente, dunque, i giudici del Lussemburgo escludono che un servizio che presenti tali caratteristiche possa essere oggetto di una «licenza individuale» (sulla concessione di pubblico servizio v, di recente, A. Moliterni, *Il regime giuridico delle concessioni di pubblico servizio tra specialità e diritto comune*, in *Dir. amm.*, 2012, 567 ss.) ma solo ad una «autorizzazione a carattere generale».

Si traccia, per questa via, una netta distinzione tra il fornitore del servizio universale postale, pubblico o privato, o di una parte di esso, la cui identità deve essere comunicata alla Commissione ai sensi dell'art.4 della direttiva di settore, ed i fornitori degli ulteriori servizi postali come quello oggetto della decisione in epigrafe.

Tutto ciò appare perfettamente corrispondente alla tradizionale impostazione del diritto europeo, che mira ad asciugare l'area del pubblico servizio riconducendola ai soli segmenti del servizio che realizzano precisi e preminenti interessi pubblici, ammettendo solo in quel caso che gli Stati membri provvedano con la predisposizione di licenze individuali.

La Corte risolve, dunque, le prime due questioni nel senso della incompatibilità con la normativa europea di provvedimenti autorizzatori di servizi postali diversi dal servizio universale che violino i principi della concorrenza e della parità di trattamento tra le imprese interessate al servizio.

Di tal che, in questi casi, si conferma che i servizi corrispondenti a tale categoria possano, al più, essere assoggettati ad autorizzazione generale nel caso in cui «esigenze essenziali» lo rendano necessario, mentre rimane esclusa la possibilità di provvedere con licenze individuali accompagnate dall'apposizione di «obblighi di servizio pubblico» (per una recente ricostruzione v. N. Bassi, *Gli obblighi di servizio pubblico come strumenti polifunzionali di regolazione dei mercati*, in *Riv. Reg. Merc.*, 2/2014). Il che, come si vedrà, non impedisce di prevedere una specifica attività di regolazione rispetto alle attività collegate al servizio postale pur diverse da quelle del servizio universale.

4. – La parte più interessante della decisione, pur già recentemente affrontata con risultati analoghi dalla Corte (Corte di Giustizia sentenza 16 novembre 2016, C-2/2015, *DHL Express/Austria*, che tuttavia si riferisce al diverso profilo dell'obbligo di un'impresa che eroga servizi postali non rientranti nel servizio universale di partecipare al finanziamento dei costi della autorità di regolamentazione postale austriaca), risulta quella relativa alla risoluzione della terza questione proposta (la cui risoluzione assorbe la quarta ed ultima questione pregiudiziale che pertanto non viene esaminata). Questione che ha per oggetto il potere conformativo che gli Stati membri possono esercitare sulle imprese che erogano servizi postali diversi dal servizio universale, attraverso prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale allo svolgimento del servizio. In altri termini, si chiede alla Corte se sia legittimo che un'autorizzazione generale, come quella rilasciata dal governo finlandese all'impresa ricorrente, possa contenere l'imposizione di obblighi aggiuntivi per le imprese operanti nel settore.

Sullo sfondo della questione, pare evidente che l'evoluzione della relativa disciplina risente della progressiva recezione della direttiva 2008/6/CE, che ha inteso ultimare l'apertura del mercato postale non solo rispetto a tutti i fornitori del servizio universale ma anche nei confronti di tutti gli altri operatori del settore.

Sul piano comparato, l'evoluzione europea della nozione di servizio universale, unitamente alla scissione tra la tradizionale categoria del servizio pubblico e i c.d. servizi a valore aggiunto, che ne è derivata, sembra dunque andare ricomponendo le relative discipline nazionali lungo i canoni della creazione di mercati concorrenziali che soggiacciono sia alle regole della concorrenza che, quando necessario, all'imposizione di precisi obblighi di servizio pubblico e alla restrizione del mercato anche attraverso l'emanazione di licenze individuali.

La stessa necessità che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'identità dei

soggetti incaricati del servizio universale intende, appunto, circoscrivere l'area del servizio universale riconducendo le deviazioni dai meccanismi concorrenziali alle sole attività connesse alle esigenze di uguaglianza, parità di trattamento, abbordabilità delle prestazioni, continuità e capillarità del servizio.

Per quanto riguarda il servizio postale, purtroppo, emerge e si conferma nella presente decisione che la restituzione al mercato di segmenti del servizio ulteriori rispetto all'erogazione del servizio universale non comporta il completo sacrificio delle eventuali esigenze pubbliche residuali che interessano l'area nel suo complesso intesa.

In altri termini, sembra che la Corte asseveri la posizione secondo la quale, nel passaggio dalla fase dell'intervento pubblico, anche indiretto, alla liberalizzazione delle attività di pubblico servizio, i poteri regolativi nazionali vadano addirittura aumentando, come testimoniato dal florilegio delle autorità amministrative indipendenti di settore, anche rispetto ad attività di servizio postale non direttamente riconducibili al servizio universale (in argomento v. A. La Spina, G. Majone, *Lo stato regolatore*, Bologna, 2000).

Abbiamo, infatti, detto che l'attività di cui si va discutendo in queste note, un servizio postale in regime di abbonamento, non sia riconducibile al servizio universale postale ma ciononostante, rientrando comunque nella categoria del servizio postale viene ammessa la possibilità che l'attività soggiaccia ad ulteriori limitazioni.

Un'evoluzione dell'interpretazione del dato normativo europeo che sembra rivedere quella netta demarcazione tra servizio universale e servizi a valore aggiunto, ammettendo anche rispetto a questi ultimi un'attività nazionale conformativa che deriva dallo stesso diritto europeo.

La Corte, infatti, conclude che la legge nazionale che preveda che un'autorizzazione generale emanata ai sensi dell'art. 9, primo paragrafo, della direttiva 97/67, cioè riferita ad un'attività che esula dall'erogazione del servizio postale universale, possa essere comunque soggetta alle ulteriori prescrizioni di cui al successivo paragrafo, secondo trattino, della stessa norma.

Nel rigettare le doglianze della ricorrente, la Corte introduce, dunque, una problematica nuova che attiene alla difficile separabilità delle imposizioni possibili alla luce dell'art.9, par.2, primo trattino della direttiva, che si riferiscono agli obblighi derivanti dall'erogazione del servizio universale, da quelle di cui all'art.9, par.2, secondo trattino, considerate applicabili ai fornitori di segmenti del servizio postale esterni all'area del servizio universale.

Emerge, infatti, che anche tali ultimi soggetti economici, alla luce di questa interpretazione del diritto europeo, pur non essendo incaricati dell'erogazione di un servizio universale, possono essere comunque sottoposti ad obblighi di qualità ed a *standard* di prestazioni imposte dai pubblici poteri aventi quel carattere tipico dell'anti-economicità che caratterizza le prestazioni del pubblico servizio.

La parziale ambiguità della disposizione, che viene nuovamente risolta in senso estensivo nella decisione in commento, era peraltro già emersa nella richiamata sentenza 16 novembre del 2016 (C-2/15), che al punto 22 riconosceva, appunto che «poiché il termine «autorizzazioni» utilizzato dall'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 97/67, non rinvia espressamente al regime di cui al paragrafo 1 di tale articolo, né a quello di cui al paragrafo 2, primo comma, dello stesso, la lettera di tale articolo non consente, di per sé, di determinare se gli obblighi elencati nei vari trattini dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva, si riferiscano a tutti i servizi postali o solo ai servizi postali che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale» (sul problema del finanziamento delle autorità regolatrici del settore postale v. di recente, sul piano nazionale, CdS, sentenza 19 gennaio 2017, n.245 ed il relativo commento di A. Pincini, *Gli oneri per il funzionamento dell'Autorità di regolamentazione del mercato postale*, in GDA, 3/2017, 366-371).

È tuttavia innegabile, che la lettura della predetta norma come riferibile anche alle imprese che non erogano un servizio universale, che la Corte conferma nella sentenza in commento, segna una evoluzione che merita di essere sottolineata.

La decisione in epigrafe, si segnala, dunque, principalmente per il superamento della precedente impostazione europea che sembrava tendere verso una restituzione completa al mercato di tutte quelle prestazioni collaterali al servizio pubblico europeo che soprattutto gli

Stati membri a più forte tradizione di diritto amministrativo avevano inteso come «riservate» o speciali, a favore di un'impostazione unitaria della nozione del servizio postale che ammetta decisi poteri conformativi pubblici anche rispetto alle prestazioni ulteriori rispetto al servizio universale.

Di conseguenza, si arricchisce l'articolazione dei possibili poteri conformativi assegnati agli Stati membri; poteri che paiono ancora molto ampi rispetto all'erogazione del servizio universale postale, tutt'oggi possibile oggetto di attribuzione riservata o licenza individuale, ma non secondari neppure rispetto agli altri servizi postali, come quello oggetto delle presenti note, che per mezzo dell'autorizzazione generale possono dispiegarsi attraverso precise clausole obbligatorie.

5. – Sul piano della comparazione, la decisione si mostra di estremo rilievo per lo stesso diritto interno italiano, in cui la ricezione delle direttive di settore non ha, in effetti, risolto i dubbi circa gli esatti contorni della loro applicazione.

Il diritto nazionale italiano ha incontrato, come noto, importanti difficoltà ad aprirsi materialmente alla prospettiva del mercato liberalizzato (un tentativo di smantellamento del monopolio pubblico del servizio postale era già stato avviato con il dl 487/1993; successivamente la l. 29 gennaio 1994, n. 71 ha trasformato l'impresa-organo che gestiva il servizio in un ente pubblico, e da ultimo Poste italiane è divenuta una società per azioni partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Cassa Depositi e Prestiti; non è invece mai stata istituita la pur prevista Agenzia nazionale di regolazione postale, i cui compiti sono stati affidati ad una apposita sezione di AGCom, la Direzione Servizi Postali, dall'art.21 dl 6 dicembre n. 201. Sul difficile percorso di superamento dell'assetto monopolistico del settore v. V. Visco Comandini, *I convitati di pietra del caso Tnt Post Italia. Il perimetro del servizio universale, il mercato rilevante, la definizione di rete postale*, in *Mercato concorrenza regole*, 1/2013, 224 ss.). Ne consegue un'articolazione multi-livello in cui Poste Italiane rimane fino al 2026 il soggetto incaricato di erogare gran parte del servizio universale postale (sull'esclusione del settore postale dall'ambito di operatività del d.lg. 19 aprile 2016 n.50 v. P. Giammaria, F. Tedeschini, *commento art.9 e art. 10*, in G.M. Esposito (a cura di), *Codice dei contratti pubblici*, vol.I, Milano, 2017, 100 ss.), soggiacendo a precisi obblighi di servizio pubblico, il rispetto dei quali è periodicamente verificato dal governo; altra parte del servizio universale può essere gestito anche da imprese diverse cui può essere conferita una licenza individuale (area riservata); infine, le prestazioni di servizio postale che sfuggono all'ambito del servizio universale hanno subito un processo di liberalizzazione formale e sono assoggettate al regime dell'autorizzazione amministrativa (area in concorrenza).

Nell'ambito del servizio universale le prestazioni si suddividono, dunque, in attività affidate in esclusiva a Poste Italiane, attività riservate, ed attività non riservate che vengono erogate in concorso anche con altri operatori che siano in possesso della necessaria autorizzazione amministrativa.

È, altresì, interessante notare, come aspetto peculiare della disciplina italiana, come già l'art.1, comma 2, lett. o) e p) del dlgs 22 luglio 1999 n.261 distinguesse tra «fornitore del servizio universale» e «prestatori del servizio universale», categoria sconosciuta al diritto europeo, la cui elaborazione rivela, tra l'altro, tutte le difficoltà incontrate nella fase di liberalizzazione del settore rispetto ad altre realtà nazionali.

L'art.6, comma 1, del medesimo dlgs (poi modificato dal dlgs 31 marzo 2011 n.58), introduceva, invece, per l'erogazione delle prestazioni di servizio postale non rientranti nel servizio universale, il regime dell'autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.

Tuttavia l'art.6, comma 1 bis, della stessa norma, inserito a seguito dell'emanazione della direttiva 2008/6, prevede che «il rilascio dell'autorizzazione generale, anche per il fornitore del servizio universale, tenuto conto della situazione del mercato e dell'organizzazione dei servizi postali, può essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo anche alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in

questione, ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 10 del presente decreto. Detti obblighi sono determinati con provvedimento dell'autorità di regolamentazione».

Sia la licenza individuale, prevista per i settori non riservati del servizio universale dal precedente art.5 della stessa legge, sia l'autorizzazione generale vengono, dunque, assoggettate agli stessi obblighi che riproducono il contenuto di cui all'art. 9, secondo paragrafo, secondo trattino, della direttiva 97/67 CE, lasciando dubbi sulla riconducibilità di tale previsione al solo ambito del servizio universale od anche a quello dei servizi postali che ne esulano. Verso questa seconda interpretazione valendo il fatto che l'art.6, comma 2, del dlgs 261/99, addirittura ammetteva in taluni casi che l'attività di servizio postale potesse essere avviata con dichiarazione di inizio attività (il che peraltro pare esplicitamente consentito dall'art.2, punto 14, della direttiva 97/67).

In questo contesto, la decisione in commento non pare insignificante rispetto ai possibili sviluppi del diritto italiano, in quanto doppia la precedente pronuncia resa nella sentenza C-2/2015 rispetto agli obblighi di contribuzione che gravano sui prestatori di servizi postali che esulano dal servizio universale (i.e. «non osta a una normativa nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che pone a carico di tutti i fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale, l'obbligo di contribuire al finanziamento dell'autorità di regolamentazione per il settore postale»), focalizzando l'attenzione sul contenuto dell'autorizzazione generale e sulla possibilità, ora ammessa, di conformare anche l'attività dei prestatori di servizi postali diversi dal servizio universale.

In una logica di diritto eurounitario (v. A. Ruggeri, *Cedu, diritto "eurounitario" e diritto interno: alla ricerca del "sistema dei sistemi"*, in *www.diritticomparati.it*, 2013) questo, tra l'altro, consente di guardare oltre alla (faticosa) individuazione del contenuto del servizio universale postale europeo, mercato peraltro in grande crisi a seguito dei processi di c.d. *e-substitution* (cfr. V. Visco Comandini (a cura di), *Economia e regolazione delle reti postali. L'industria della posta fra globalizzazione, innovazione tecnologica e servizio universale*, Roma, 2006, 10; v. anche G. Napolitano, *La regolazione del sistema postale nell'era digitale*, RapportiIrpa2015, Napoli, 2/2015), riconducendo a parziale unità la nozione di servizio pubblico postale e dei principi che ne sovrintendono l'erogazione.

6. – In conclusione, la decisione offre, in ordine ai processi di liberalizzazione del settore postale, sia una conferma che una parziale retromarcia.

La conferma deriva dal fatto che la Corte esclude categoricamente che i servizi postali diversi dal servizio universale possano essere fonte di riserva e, dunque, possibile oggetto di licenza individuale, con la conseguenza che l'unico strumento eventualmente utilizzabile dagli Stati membri per la regolazione delle predette attività è la «autorizzazione generale».

La marcia indietro riguarda, invece, il possibile contenuto dell'autorizzazione generale che, nella nuova prospettiva che il Giudice assume nei confronti della direttiva 97/67 CE, può contenere specifici obblighi di qualità, di disponibilità, di esecuzione anche nei confronti dei prestatori di servizi postali che esulino dal servizio universale.

Una interpretazione che, in qualche modo, sempre forzare la lettera della norma in senso decisamente più restrittivo per le imprese operanti nel settore.

In questo modo, se gli obblighi di servizio pubblico, così come il rispetto dei requisiti di cui all'art.3 della direttiva 97/67/CE, rimangono non applicabili alle imprese che erogano servizi diversi dal servizio universale, la Corte ammette invece che gli Stati membri possano imporre loro oneri che si collocano in una zona grigia, e molto vicina agli obblighi di servizio pubblico.

L'ambiguità della norma che descrive il regime delle autorizzazioni, che ben poteva essere riferita solo alle imprese del servizio universale, finisce così per essere estesa alle autorizzazioni generali relative alle prestazioni postali ulteriori.

Sul piano logico si registra, dunque, una netta inversione di tendenza rispetto alla concezione che ricollegava direttamente all'erogazione del servizio universale la possibilità di

imporre obblighi di servizio pubblico all'interno dei contratti e/o delle Carte di servizio.

Con un problema aggiuntivo che riguarda le possibili forme di compensazione, ammesse solo nel caso dell'accoglienza di prestazioni anti-economiche da parte dei gestori del servizio universale e in misura pari al loro effettivo costo (cfr. art.7 direttiva 97/67/CE come modificato dalla direttiva 2008/6/CE)

Da questo punto di vista, pare invece che gli oneri, comunque qualificabili e che in ogni caso la stessa Corte definisce come «obblighi», che quest'ultima riconosce come legittimi, non possono *ex lege* essere qualificati come obblighi di servizio pubblico poichè imposti al di fuori dell'erogazione del servizio universale. Ne consegue che qualora, come probabile, essi risultassero in qualche misura anti-economici non si potrebbe, comunque, dar luogo ad alcuna compensazione.

Dunque, da una parte, questo aspetto della pronuncia può essere inteso come un possibile modo di migliorare, nel suo complesso, l'erogazione dei servizi postali, tuttavia, dall'altra, non si può escludere che i maggiori costi che le imprese si trovassero ad affrontare non finiranno, in definitiva, per essere scaricati sull'utenza.